



Ministero dell'Interno

Q

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. 333-G/

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Liquidazione delle competenze agli eredi - chiarimenti.

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
- AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.	AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	ROMA
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	ROMA
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIG. DIRETTORE DELL'AUTOCENTRO DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI DELLA POLIZIA DI STATO	SENIGALLIA

E, PER CONOSCENZA

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI	ROMA
--	------

Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento in merito all'istruttoria per la liquidazione degli emolumenti da corrispondere agli eredi dei dipendenti della Polizia di Stato deceduti.

Via del Castro Pretorio 5 - 00185 ROMA

Pec: dipps.333g.tepspeesevarie.rm@pecps.interno.it

Mic: mininterno.333gtepps.rm@cert.messaggistica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In proposito, si rammenta preliminarmente che con circolare n.333-G/2501/AA.GG.163 del 23 settembre 2016 - nel precisare che l'art. 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2006, n. 286, ha nuovamente istituito l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - sono state fornite indicazioni relative alla gestione dell'istruttoria per la liquidazione di somme spettanti agli eredi *iure successionis*.

In merito, si chiarisce che gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono individuati dall'articolo 28, comma 2, del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero *"i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari"*.

Inoltre, l'art. 48, comma 3, del medesimo decreto legislativo pone divieto ai terzi debitori del defunto di pagare somme dovute agli eredi, legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione o se non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

Ciò premesso, le disposizioni di cui sopra, in base all'esplicita previsione dell'articolo 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1079, riguardano la corresponsione delle somme dovute agli eredi laddove non esistano i soggetti indicati dal primo comma del medesimo articolo 14.

Quest'ultima disposizione prevede che *"in caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli"*.

Al riguardo, già con circolare del 9 agosto 1976, n. 24, il Ministero delle Finanze, nel definire la questione al fine dei conseguenti riflessi sul piano tributario, aveva chiarito *"che i predetti ratei di stipendio o di pensione non siano da considerare trasferiti per diritto di successione ereditaria, ma iure proprio. Il diritto alla percezione, nei casi ipotizzati, sorge direttamente a favore degli eredi, in quanto la legge riconosce essere i predetti cespiti di loro spettanza, il che comporterebbe la esclusione degli stessi dall'asse ereditario"*.

In conclusione, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 53/E del 18 febbraio 2008 in materia di ratei insoluti sulle partite pensionistiche, si chiarisce che l'insorgenza *ipso iure* del diritto alla percezione, in capo al coniuge o ai

Via del Castro Pretorio 5 - 00185 ROMA
Pec: dipps.333g.tepspevarie.rm@pecps.interno.it
Mic: mininterno.333gtepps.rm@cert.messaggistica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

figli del *de cuius*, del rateo di competenze lasciate insolute a causa di decesso del titolare impone di erogare d'iniziativa l'importo dovuto.

Viceversa, il medesimo onere non sorge qualora il rateo sia devoluto a favore degli eredi del dipendente, in mancanza del coniuge e dei figli.

In tale ultima ipotesi, infatti, il rateo dovuto rientra nell'asse ereditario, in quanto trova applicazione il secondo comma del citato articolo 14 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079. Pertanto, prima di procedere alla liquidazione dell'emolumento, dovrà essere acquisita la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo di ottemperare a tale adempimento.

La presente circolare è disponibile sul portale del Servizio TEP e Spese Varie all'indirizzo <http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php> link Servizio TEP.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone